

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 23 - numero 5013 di Venerdì 24 settembre 2021

Quali sono le conseguenze sui lavoratori in mancanza di green pass?

Un contributo si sofferma sulle diverse conseguenze del decreto-legge 127/2021 per chi accede abusivamente ai luoghi di lavoro senza disporre di green pass e per chi comunica preventivamente la mancanza di certificazione verde COVID-19.

*È evidente che in materia di pandemia, di emergenza COVID-19 e di misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, uno degli argomenti oggi più delicati e importanti da trattare, per l'impatto che ha e che avrà anche sul mondo del lavoro, è quello relativo alla **certificazione verde COVID-19** (" Green Pass").*

In particolare è necessario comprendere le possibili conseguenze del nuovo decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

*Ricordiamo che il **decreto-legge 127/2021**, nel tentativo di estendere la necessità di Green Pass e favorire le vaccinazioni, prevede - **dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza - **l'obbligo della certificazione verde COVID-19** per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati.*

*Proprio con l'intento di fornire qualche utile informazione riportiamo un breve contributo dell'avvocato **Rolando Dubini**, un contributo che segnala in particolare due diverse conseguenze della normativa:*

- *chi **accede abusivamente** ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;*
- *chi **comunica preventivamente** la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.*

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CODE] ?#>

Per quanto riguarda l'**accesso ai luoghi di lavoro** dei lavoratori che non dispongono del Green Pass e che non lo hanno comunicato all'azienda, l'articolo 3 **comma 8** del Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127 così dispone:

- *"8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 [da 600 a 1.500 euro] e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore".*

Dunque chi accede, abusivamente, al luogo di lavoro senza Certificazione verde è quindi **soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari**, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970.

Le sanzioni verranno irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale e dell'Ispettorato del lavoro.

Diverso è il caso di chi viceversa, in modo contrattualmente e legalmente corretto, **informa l'azienda di non essere in possesso del Green Pass prima di accedere in azienda**.

In tal caso si applica invece il **comma 6**, che così dispone:

- *"6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione nè altro compenso o emolumento, comunque denominato".*

Dunque se il lavoratore **comunica preventivamente** di non essere in possesso del Green pass, non potrà accedere e verrà considerato assente ingiustificato fino al momento in cui provvederà ad esibire la Certificazione Verde, o in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

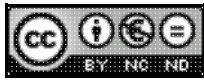
In questo caso però **non vi sono conseguenze disciplinari**, e si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In ogni caso si tratta di assenza ingiustificata che fa venir meno il diritto alla retribuzione e a qualunque altro compenso od emolumento comunque denominato.

Rolando Dubini, avvocato in Milano, cassazionista

Scarica la normativa di riferimento:

DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.



Licenza Creative Commons

www.puntosicuro.it